I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1225/93 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità vengono organizzate fiere per promuovere il partenariato tra operatori economici dei paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati sul piano commerciale, industriale o tecnologico e per consentire un più agevole accesso ai mercati mondiali a prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che, dati gli obiettivi di tali fiere, occorre adottare talune disposizioni nel campo delle preferenze generalizzate;

considerando che, conformemente all'offerta presentata nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha aperto, dal 1971, e da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 3831/90 [1] e (CEE) n. 3832/90 [2], prorogati nel 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 [3] e completati dal regolamento (CEE) n. 1028/93 [4], preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati e per prodotti tessili originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che taluni prodotti sottoposti a importi fissi a dazio nullo, a massimali o ad alte misure tariffarie e oggetto di contratti di vendita conclusi nel corso di tali fiere rischiano di non poter beneficiare delle preferenze se gli importi fissi a dazio nullo sono esauriti o se sono stati ripristinati i dazi doganali per i prodotti sottoposti a massimali prima dell'apertura di dette fiere; che occorre quindi accordare possibilità supplementari ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per permettere loro di beneficiare delle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto in occasione di tali fiere;

considerando che attualmente il governo tedesco ha presentato una richiesta per l'applicazione di talune preferenze tariffarie supplementari ad alcuni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »; che occorre pertanto, per i motivi summenzionati, accordare ulteriori possibilità ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto conclusi durante la fiera « Partner del progresso »; che è comunque opportuno circoscrivere queste possibilità al 6 % del volume delle misure tariffarie previste, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, dai suddetti regolamenti annuali ed aprire queste possibilità supplementari;

considerando che, fatte salve le speciali disposizioni del presente regolamento, occorre applicare alle preferenze supplementari in questione le disposizioni dei regolamenti annuali relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda in particolare i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari;

considerando che è tuttavia opportuno escludere dal beneficio del presente regolamento taluni prodotti originari di determinati paesi beneficiari;

considerando che le dichiarazioni d'immissione in libera pratica presentate per l'importazione dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso in occasione della fiera di cui trattasi, autenticato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui la stessa è organizzata;

considerando che le autorità degli Stati membri devono vigilare affinché le attestazioni dei contratti conclusi durante le fiere organizzate sul loro territorio non superino i volumi supplementari concessi;

considerando che le modalità di gestione adottate esigono una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione,

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
[3] GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 3 dal 9 giugno 1993 al 31 dicembre 1994 sono aperte preferenze tariffarie comunitarie supplementari all'importazione dei prodotti che figurano:

— nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3831/90, oppure

— negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90,

quando sono originari di uno dei paesi e territori beneficiari delle preferenze previste negli allegati dei regolamenti suddetti e purché siano stati esposti dai paesi esportatori alla fiera di Berlino « Partner del progresso » e vi abbiano formato oggetto di contratti di vendita.

2. Le preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 sono fissate al 6 % degli importi a dazio nullo o massimale stabiliti per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90.

3. Nel quadro delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Il beneficio di dette preferenze tariffarie è subordinato alla presentazione del certificato di origine, modello A, e del contratto.

Articolo 2

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso durante la fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche.

2. Le autorità tedesche vigilano affinché il volume globale dei contratti autenticati non superi i limiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari.

Articolo 4

Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:

— i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3832/90, originari dei paesi sottoposti agli importi fissi a dazio nullo indicati nel suddetto allegato,

— i prodotti che figurano nell'allegato del presente regolamento, originari dei paesi indicati.

Articolo 5

Al più tardi sette giorni dopo la chiusura della fiera di Berlino, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione un elenco dei contratti autenticati, con l'indicazione della natura e del valore delle merci o della loro quantità, secondo i casi, nonché dei nominativi e degli indirizzi degli esportatori e degli importatori. La Commissione trasmette una copia dell'elenco alle autorità degli altri Stati membri.

Articolo 6

Nelle due settimane che seguono la fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il resoconto delle imputazioni effettuate durante il trimestre di riferimento in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HILDEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti/paesi esclusi dal beneficio del presente regolamento

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.0110	2902 50 00	Stirene	Arabia Saudita
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Libia
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gemma	Cina
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci : – di polimeri di etilene	Hong Kong Singapore
10.0510	4011 10 00 4011 20 4011 30 90 4011 91 4011 99 4012 10 30 4012 10 50 4012 10 80 4012 20 90 4012 90 4013 10 4013 90 90	Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma	Corea del Sud
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 : – Cuoi e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2) : – – altri : – – – altrimenti preparati – altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Brasile
10.0560	4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 18	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili : – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – – di fogli di materie plastiche Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura : – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – – di fogli di materie plastiche Oggetti da tasca o da borsetta : – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – – di fogli di materie plastiche Altri con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – di fogli di materie plastiche : – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi – – Contenitori per strumenti musicali – – altri	Corea del Sud

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.0570	4202 11 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 90 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 4202 92 91 4202 92 98 4202 99 00	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili : – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili : – – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata – – altre di altre materie Oggetti da tasca o da borsetta : – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili : – – di materie tessili : – – – altri Altri : – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili – altri : – – per strumenti musicali : – – – altri	Brasile Cina Corea del Sud Hong Kong
10.0630	4412 4420 90 11 4420 90 19	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato Legno intarsiato e legno incrostato	Brasile Corea del Sud Indonesia Malaysia Singapore
10.0660	6401 6402	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Corea del Sud Hong Kong Indonesia Tailandia
10.0670	6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Brasile Corea del Sud Hong Kong Indonesia Tailandia
10.0680	6404 6405 90 10	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito	Corea del Sud Hong Kong Indonesia Tailandia
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90	Altre calzature con suole esterne di altre materie	Cina
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.0740	6912 00 50	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Corea del Sud
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica	Corea del Sud
10.0800	7117 19 10 7117 19 91 7117 19 99 7117 90 00*90	Minuterie di fantasia : – di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati – – altri : – altri, esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno	Corea del Sud
10.0950	8211 10 00 8211 91 30 8211 91 80 8211 92 90 8211 93 90	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi i coltelli con manici di metalli comuni	Hong Kong
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas	Brasile Singapore
10.0990	8452 10 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440	Brasile
10.1010	8471 10 90 8471 20 20 8471 20 80 8471 91 80 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 51 8471 93 59 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Corea del Sud

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.1052	8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Corea del Sud
10.1053	8523 8524	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Corea del Sud
10.1055	8528 10 14 8528 10 16 8528 10 18 8528 10 22 8528 10 28 8528 10 52 8528 10 54 8528 10 56 8528 10 58 8528 10 62 8528 10 66 8528 10 72 8528 10 76	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: – a colori: – – Teleproiettori – Apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner: – – Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Corea del Sud Hong Kong Singapore
10.1060	8527 11 8527 21 8527 29 00 8527 31 8527 32 90 8527 39 8527 90 91 8527 90 99	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Corea del Sud Hong Kong Singapore
	8528 10 31 8528 10 41 8528 10 43 8528 10 49 8528 10 81 8528 10 89 8528 10 91 8528 10 98 8528 20	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72 e 8528 10 76	
	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 98		
10.1094	8540 11	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor: – a colori	Corea del Sud

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.1110	8540 91 00 8540 99 00	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo : – Parti	Hong Kong Singapore
	8541 10 8541 21 8541 29 8541 30 8541 40 10 8541 50 8541 90 00	Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce	
	8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	
10.1120	8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11*10 8703 33 19*10 8703 90 90*11	Autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm^3 compresi	Corea del Sud
10.1300	9503	Altri giocattoli ; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati ; puzzle di ogni specie	Corea del Sud